



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
AZIENDALE MEDIANTE BUONI PASTO**

**Il Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Gesuina Tomainu**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 1 Oggetto**

Oggetto del presente capitolato speciale è la disciplina del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto a favore del personale della Regione Autonoma della Sardegna.

Tale servizio dovrà essere erogato attraverso una rete di esercizi convenzionati (ristoranti, self-service, tavole calde, supermercati, bar ecc.), tutti necessariamente provvisti delle prescritte licenze di somministrazione, ubicati nell'area territoriale della Regione Autonoma della Sardegna ed, in ogni caso, in prossimità delle sedi dell'amministrazione regionale di cui all'elenco allegato 1.

### **Art. 2 Normativa di riferimento**

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., D.P.C.M. 8 novembre 2005 Affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa (G.U. n. 13 del 17/01/2006), come modificato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV del 26 settembre 2007 n. 4970, in parziale riforma della sentenza TAR Lazio – Sez. I, 26 gennaio 2007 n. 572.

### **Art. 3 Importo contrattuale e durata**

L'importo contrattuale annuo presunto è pari a una somma non superiore a euro 2.810.500,00, oltre IVA, e per la durata contrattuale di anni tre pari ad un importo complessivo presunto di euro 8.431.500,00, oltre IVA..

In caso di ripetizione del servizio per ulteriori tre anni ai sensi dell'art. 57, lett. b) del D.Lgs. 163/06 come modificato da D.lgs. 113/07, l'importo complessivo presunto sarà di ulteriori euro 8.431.500,00, oltre IVA.

L'amministrazione ha facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo annuo.

### **Art. 4 Articolazione del servizio**

L'impresa deve assicurare, a pena di risoluzione del contratto, la fruizione del servizio presso tutte le sedi di utilizzo di cui all'allegato 1 al disciplinare di gara e, per la sede di Roma (via Lucullo n. 24), tramite il convenzionamento di almeno 10 esercizi ubicati nel raggio di 1000 metri percorribili a piedi dal citato ufficio.

I buoni pasto devono essere spendibili per il loro intero valore presso esercizi convenzionati muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e dovranno fornire pasti di buona qualità e di



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quantità adeguata. L'impresa deve garantire la fruizione del pasto a tutti gli aventi diritto, assicurando l'incremento dei punti di ristoro in relazione all'evoluzione delle esigenze dell'amministrazione e, in particolare, nei casi di apertura di nuovi uffici.

L'impresa s'impegna a comunicare all'amministrazione l'eventuale e motivata risoluzione dei contratti con gli esercizi convenzionati, entro il termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dal momento della avvenuta risoluzione, e a provvedere alla loro sostituzione con altri esercizi esistenti nelle vicinanze degli uffici entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla risoluzione, salvo casi di oggettiva impossibilità.

L'amministrazione provvede alla revoca dell'aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria se il numero dei contratti risolti e non reintegrati per oggettiva impossibilità superano lo 0,5 % degli esercizi indicati negli elenchi previsti per l'offerta tecnica dall'art. 9 lett. a) punti 1, 2 e 3.

### **Art. 5 Modalità di erogazione e consegna dei buoni pasto**

Il valore facciale del buono pasto, espresso in valuta corrente, è attualmente di euro 9,30.

I buoni pasto devono avere i requisiti di cui all'art. 5 del DPCM 18/11/2005 e s.m.i..

I buoni pasto, intestati a "Regione Autonoma della Sardegna", devono indicare il nominativo e la matricola del dipendente, la struttura presso la quale il dipendente lavora, la numerazione progressiva non ripetibile, il termine temporale di utilizzo; devono prevedere, altresì, uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto è utilizzato.

La stampa e la fornitura dei buoni pasto deve essere effettuata a cura e spesa dell'impresa.

Il quantitativo di buoni pasto, ordinati periodicamente dall'amministrazione, deve essere consegnato dall'impresa alle sedi indicate nel successivo art. 6, entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi successivi alla data in cui è stato inoltrato l'ordine.

### **Art. 6 Sedi di consegna dei buoni pasto**

Le sedi di consegna dei buoni pasto sono le seguenti:

- Cagliari – viale Trieste n. 190 – cap. 09123
- Sassari – via Roma n. 46 – cap. 07100
- Nuoro – via Dalmazia n. 2/4 – cap. 08100
- Oristano – via Cagliari n. 238 Palazzo Saia – cap. 09170
- Tempio – via De Martis – cap. 07029



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Iglesias – via Canepa n. 17 – cap. 09016
- Lanusei – via Marconi n. 71 – cap. 08045

### **Art. 7 Caratteristiche dei buoni pasto**

Il dipendente può utilizzare i buoni per ottenere l'erogazione dei pasti, in conformità alle modalità e nei tempi fissati dalle disposizioni che regolano il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti.

In particolare, il buono pasto:

- a) consente di ricevere un servizio sostitutivo di mensa d'importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) deve essere speso presso esercizi convenzionati e da diritto ad ottenere alimenti, bevande, prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro;
- c) non può essere utilizzato da persone diverse dai dipendenti dell'amministrazione;
- d) non è cedibile, né cumulabile, né commercializzabile, né utilizzabile quale denaro contante;
- e) non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f) non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente documento ed in locali diversi da quelli convenzionati;
- g) comporta l'obbligo per il fruitore, di regolare in contanti la differenza tra il valore convenzionale del buono ed il prezzo della consumazione.

### **Art. 8 Caratteristiche del buono pasto elettronico**

L'amministrazione si riserva la facoltà di adottare a fini sperimentali, nel corso dell'esecuzione del servizio, l'utilizzo del buono pasto elettronico in aggiunta e/o in alternativa al buono pasto cartaceo per uno o più uffici della sede centrale di Cagliari.

In detta ipotesi l'impresa aggiudicataria che assume impegno in tal senso, provvede, senza alcun onere finanziario a carico dell'amministrazione, ad attivare un progetto sperimentale di gestione dell'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di card elettroniche a microchip, avente le seguenti caratteristiche minime:

#### **- 8.1 Card**

L'impresa dovrà fornire le carte elettroniche formato bancomat (di seguito chiamate card) rispondenti alle seguenti caratteristiche.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### MICROCHIP:

- caratteristiche meccaniche ed elettroniche conformi agli standard ISO 7816 – 1, 2.3;
- struttura dati, comandi e codici di ritorno ed identificativi conformi agli standard ISO 7816 - 4;
- accesso ai dati protetto da codici segreti;
- memoria del microprocessore della capacità di 1 KB;

BANDA MAGNETICA: ad alta coercizione secondo lo standard ISO 7810 (per eventuali utilizzi futuri riservati all'amministrazione regionale appaltante).

### DATI GESTITI:

Nell'area della memoria del microchip destinata alla gestione del servizio sostitutivo di mensa dovranno essere registrate le seguenti informazioni:

- stato della card: attiva o in black list;
- classe di appartenenza della card: profilo di utilizzo della Card;
- codice identificativo univoco della Card;
- codice identificativo del gestore del servizio;
- codice del cliente;
- tipologia dipendente;
- informazioni anagrafiche del titolare della card quali: nominativo, badge, matricola, eventuale settore di appartenenza;

Il profilo di utilizzo di riferimento della Card, eventualmente residente sul terminale, deve poter essere aggiornato da Back Office ed essere in grado di gestire le seguenti informazioni:

data di inizio validità

data di fine validità

valore attribuito al pasto

### - **8.2 Terminali Pos**

La rilevazione della consumazione del buono pasto è a carico dell'impresa aggiudicataria e avviene attraverso un sistema di terminali Pos installati presso gli esercizi convenzionati.

I terminali Pos impiegati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

- lettore Smart card conforme allo standard ISO 7816;
- dotati di stampante per il rilascio degli scontrini al dipendente;
- applicativo software aggiornabile da remoto.

Il terminale Pos dovrà essere in grado di:

- verificare la validità della Card rispetto ad eventuali "black list" definite;
- garantire il corretto utilizzo nel rispetto delle regole e profili d'uso definiti dall'Azienda



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

utilizzatrice;

- recepire, ad ogni collegamento col sistema centrale, gli eventuali aggiornamenti (black list, profili di utilizzo, ecc.) disposti dall'amministrazione regionale utilizzatore;

Le operazioni di autenticazione, lettura, scrittura della Card devono essere realizzate in modalità protetta.

Il terminale Pos deve essere configurato in modo tale da consentire la trasmissione dei dati memorizzati al sistema centrale con cadenza giornaliera.

In caso di malfunzionamento dell'apparato elettronico di acquisizione dei dati o della Card deve essere utilizzato un sistema sostitutivo cartaceo che sia in grado di riportare almeno le seguenti informazioni:

- identificativo univoco della card;
- nome e cognome del dipendente;
- firma del dipendente;
- identificativo e dati anagrafici dell'esercizio convenzionato;
- timbro e firma dell'esercizio convenzionato;
- data e ora di utilizzo.

Di ogni registrazione effettuata a mezzo del sistema sostitutivo cartaceo deve tenersi evidenza nel sistema informatico di gestione e nella reportistica e nei flussi dei dati periodicamente trasmessi alle aziende interessate.

L'amministrazione, si riserva di stabilire quali, fra i dati sopradescritti, devono essere inseriti nelle carte e nei terminali al momento della richiesta delle Cards.

L'amministrazione si riserva di comunicare le modalità (tracciato) con cui devono essere fornite le rendicontazioni (report) dei pasti transati.

All'amministrazione sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dall'impresa aggiudicataria nell'ambito del servizio prestato e l'amministrazione regionale medesima ne potrà liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc.. L'impresa non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente capitolato, se non dietro autorizzazione dell'amministrazione.

Resta inteso che l'impresa aggiudicataria, oltre a quelle sopra indicate, deve altresì attivare tutte le funzionalità di cui al progetto tecnico presentato in sede di gara.

L'impresa s'impegna ad istruire almeno due dipendenti dell'amministrazione all'uso del sistema sperimentale attivato.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 9 Obblighi dell'impresa appaltatrice**

L'impresa appaltatrice deve:

- a) possedere i requisiti di cui all'art. 3 del DPCM 18/11/2005;
- b) assicurare la presenza del numero e delle caratteristiche degli esercizi dichiarati in sede di offerta presso tutte le sedi dell'amministrazione, onde garantire la prestazione del servizio per tutta la durata del contratto;
- c) consegnare, nei modi e nei termini sopra precisati, la quantità dei buoni pasto necessari per gli uffici dell'amministrazione;
- d) attivare la sperimentazione del servizio tramite buoni pasto elettronici come da impegno assunto in sede di offerta ove richiesta dall'amministrazione regionale;
- e) fornire semestralmente, e comunque ad ogni richiesta, a titolo gratuito l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati siti nell'area di interesse delle singole sedi dell'amministrazione regionale;
- f) garantire che detti buoni pasto diano luogo alle prestazioni pattuite;
- g) fornire, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, la disponibilità nella città di Cagliari di un referente dedicato alla gestione del servizio sostitutivo di buoni pasto per la Regione Autonoma della Sardegna.

### **Art. 10 Corrispettivi**

L'amministrazione corrisponderà all'impresa l'importo del valore facciale dei buoni pasto pari a euro 9,30 oltre l'IVA di legge, depurato dal ribasso d'asta offerto per ogni buono pasto.

### **Art. 11 Modalità di pagamento**

L'impresa emette la fattura in relazione al quantitativo fornito di buoni pasto cartacei e/o elettronici. La fattura deve recare in evidenza la causale del pagamento, il numero e la data di emissione e dovrà essere intestata ed inviata alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale, Viale Trieste n. 190 - 09123 Cagliari.

I pagamenti sono effettuati dall'amministrazione con bonifico bancario entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura. In particolare la fattura si intende ricevuta alla data risultante dal protocollo in entrata dell'amministrazione e si intende pagata alla data di emissione del mandato di pagamento.

In caso di ritardato pagamento, sono applicati gli interessi legali.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 12 Buoni pasto non utilizzati**

L'amministrazione ha il diritto di restituire all'impresa i buoni pasto non utilizzati all'impresa aggiudicataria entro il 30/06 dell'anno successivo a quello di emissione. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare il prezzo, ovvero – su espressa richiesta dell'amministrazione – ad emettere nota di credito o a sostituire i buoni non utilizzati con altri di nuova emissione. L'aggiudicatario si obbliga ad evadere le richieste di rimborso pervenute, entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta ricezione dei buoni annullati. La restituzione dei buoni pasto a cura dell'amministrazione è effettuata tramite consegna a mano al referente dedicato alla gestione del servizio per la Regione Autonoma della Sardegna.

In caso di ritardato pagamento, sono applicati gli interessi legali.

### **Art. 13 Controlli a campione sugli esercizi convenzionati**

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli su un campione non superiore al 20% degli esercizi indicati negli elenchi di cui all'art. 8 del disciplinare di gara, Busta B "offerta tecnica" lett. a), al fine di verificare la distanza e l'accettazione del buono presso gli esercizi stessi.

In caso di attivazione dei controlli relativi all'accettazione del buono pasto, l'aggiudicatario provvisorio deve fornire all'amministrazione, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta, buoni pasto prova del valore nominale di euro 9,30. Nel caso si riscontri la mancata accettazione del buono pasto da parte di uno o più esercizi convenzionati tra quelli inseriti in elenco, l'amministrazione richiede all'aggiudicatario provvisorio di produrre (anche a mezzo fax), entro e non oltre le 24 ore del giorno lavorativo successivo alla richiesta, copia della dichiarazione di impegno o del contratto di convenzione stipulato con l'esercizio.

In presenza di regolare dichiarazione di impegno o di contratto di convenzione stipulato in data antecedente alla presentazione degli elenchi, l'aggiudicatario provvisorio è tenuto comunque a dimostrare la disponibilità all'accettazione del buono pasto da parte dell'esercizio stesso, attraverso la produzione in originale di apposita dichiarazione rilasciata dal titolare dell'attività commerciale, da consegnarsi (o far pervenire) entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi dal momento della contestazione di cui sopra.

Qualora intervenga una disdetta da parte di un esercizio, nel periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi e la data di verifica, l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a darne prova esibendo l'originale da consegnare (o far pervenire) a questa amministrazione, entro il termine di 3 giorni lavorativi decorrenti dal momento della avvenuta disdetta, e a provvedere alla loro sostituzione con





## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

altri esercizi esistenti nelle vicinanze degli uffici entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla disdetta.

L'amministrazione provvede alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria se il numero dei contratti risolti e non reintegrati per oggettiva impossibilità superano lo 0,5 % degli esercizi indicati negli elenchi previsti per l'offerta tecnica dall'art. 9 lett. a) punti 1, 2 e 3. La mancata osservanza di almeno uno degli adempimenti sopra descritti comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e lo scorrimento della graduatoria in favore del concorrente che segue.

### **Art. 14 Controllo convenzioni**

Si precisa che la stipula del contratto è subordinata alla circostanza che l'impresa aggiudicataria provi, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, di aver attivato le convenzioni indicate in sede di offerta tecnica, secondo le specifiche di cui agli allegati 3, 4, 5, 6, 7 del disciplinare di gara.

L'amministrazione si riserva di chiedere all'aggiudicatario provvisorio le copie dei contratti stipulati in data antecedente alla presentazione degli elenchi e relativi agli esercizi in essi inseriti, che dovranno essere consegnati (o fatti pervenire) entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

La mancata attivazione della rete di esercizi o la mancata consegna delle copie dei contratti, ove richiesti, entro i rispettivi termini indicati, comporta la revoca dell'aggiudicazione medesima, l'incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di offerta e lo scorrimento della graduatoria in favore del concorrente che segue.

Ai fini della prova di cui sopra, l'impresa aggiudicataria dovrà fornire all'amministrazione elenchi autocertificati di tutti gli esercizi convenzionati corrispondenti a quelli dichiarati in sede di offerta tecnica in base a quanto previsto dagli allegati 3, 4, 5, 6, 7 del disciplinare di gara. Per ciascun esercizio offerto si deve indicare la ragione sociale o il nome del locale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, la percentuale di commissione da applicarsi sul valore facciale del buono pasto al momento del rimborso e il relativo prezzo di rimborso, oltrechè, in calce all'elenco la media aritmetica delle percentuali di commissione e la media aritmetica dei prezzi di rimborso.

Per stabilire se gli esercizi dichiarati sono ubicati entro 1000 metri pedonali da ciascuna sede dell'amministrazione si fa riferimento al sito internet: [www.tuttocitta.it](http://www.tuttocitta.it).

Per stabilire se un comune abbia meno di 5.000 abitanti si fa riferimento a quanto indicato nel sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, link - Comunas.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 15 Controlli dell'amministrazione**

L'amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla congruità del servizio rispetto alle pattuizioni contrattuali.

Ove emergano inadempienze degli esercizi convenzionati, l'impresa dovrà provvedere alla loro eliminazione, anche procedendo all'esclusione degli esercizi medesimi dal relativo elenco e alla loro sostituzione con altri, salvi casi di documentata e oggettiva impossibilità. L'amministrazione provvede alla revoca dell'aggiudicazione se il numero dei contratti risolti e non reintegrati per oggettiva impossibilità supera lo 0,5 % degli esercizi indicati negli elenchi previsti per l'offerta tecnica dall'art. 9 lett. a) punti 1, 2 e 3.

### **Art. 16 Penali**

In caso di ritardata consegna dei buoni pasto protratta per oltre tre giorni rispetto ai termini di consegna previsti all'art. 5 l'amministrazione applica una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno creato all'amministrazione.

Nel caso in cui il servizio sia prestato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l'impresa s'impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione dell'irregolarità senza addebito di costi aggiuntivi per l'amministrazione e con l'applicazione della penale pari al 1% del valore dei buoni oggetto della corretta consegna, per ogni giorno di ritardo sino alla data in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo conforme. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, sono contestati dall'amministrazione all'impresa che deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'amministrazione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, saranno applicate all'impresa le penali come sopra indicate.

L'amministrazione può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dall'impresa, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, o delle altre garanzie rilasciate dall'impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### **Art. 17 Risoluzione del contratto**

In caso di inadempimento, totale o parziale, rispetto a quanto stabilito negli atti contrattuali e negli atti di gara, l'amministrazione diffida l'impresa, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, ad eliminare l'inadempimento entro il termine perentorio di 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione e/o a fornire le proprie deduzioni entro lo stesso termine. Decorso inutilmente detto termine è facoltà dell'amministrazione richiedere la risoluzione del contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale. Qualora l'impresa presenti le deduzioni l'amministrazione le valuta e se non le ritiene accoglibili, assegna 5 giorni lavorativi per eliminare l'inadempimento e ove l'impresa non vi provveda, è facoltà dell'amministrazione richiedere la risoluzione del contratto e procedere all'incameramento del deposito cauzionale.

A carico dell'impresa resta l'onere degli eventuali maggiori costi sostenuti ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno creato all'amministrazione.

### **Art. 18 Condizione risolutiva del contratto**

Il contratto è condizionato in via risolutiva alla mancata produzione e/o all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/2000, qualora si verificasse la mancata produzione e/o fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà dell'amministrazione di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto dell'amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente capitolato e degli altri atti di gara con essa eventualmente contrastanti.

### **Art. 19 Cauzione definitiva**

L'impresa, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore dell'amministrazione, garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs 163/2006.

La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'amministrazione. L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque fino alla data di validità dei buoni pasto erogati pena la risoluzione di diritto del contratto.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prestata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà svincolata, previa deduzione di crediti dell'amministrazione verso l'impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.

L'amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti in esecuzione del contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a carico dell'impresa e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione.

In caso di inadempimento a tale obbligo l'amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

### **Art. 20 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'impresa aggiudicataria deve assumere in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'impresa stessa quanto dell'amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'impresa, inoltre, deve stipulare una polizza assicurativa, a beneficio dell'amministrazione e dei terzi, per l'intera durata del contratto e per tutto il periodo di validità dei buoni, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto e alle richieste di approvvigionamento. In particolare detta polizza deve tenere indenne l'amministrazione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che l'impresa possa arrecare agli stessi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente contratto, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi. Il massimale di detta polizza deve essere non inferiore ad euro 1.500.000,00.

La copertura deve essere totalmente esente da franchigia ed essere estesa al rischio "in itinere" e, più precisamente, al trasferimento al e dal punto di ristoro, con qualsiasi mezzo utilizzato.

Le garanzie d'indennizzo riguardano anche i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventi da malori, vertigini, incoscienza, aggressioni e tumulti che comportino conseguenze di invalidità permanente accertata o morte dell'utilizzatore di buoni pasto.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l'amministrazione.

### **Art. 21 Foro competente**

Per tutte le questioni relative al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

### **Art. 22 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 163/2006 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente appalto saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso la sede dell'amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di gara. Il trattamento dei dati personali è esercitato sia in modalità automatizzata sia cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

### **Art. 23 Subappalto**

Il subappalto è vietato, pena la risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno.

### **Art. 24 Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)**

Si rende noto che l'amministrazione non ha proceduto alla predisposizione del DUVRI ed alla conseguente stima dei costi della sicurezza trattandosi di appalto di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dell'amministrazione medesima.